Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 01.12.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge nr. 172 del 26 novembre 2021 – Green Pass rafforzato

Il super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a tutte una serie di strutture; questo è ciò che prevede il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 novembre 2021.

La certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro.

Nel dettaglio il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 prevede:

- a decorrere dal 15 dicembre 2021, la riduzione dagli attuali 12 a 9 mesi della durata di validità della certificazione verde COVID-19
- dal 6 dicembre 2021, l'estensione del suddetto obbligo di green pass ai seguenti ulteriori settori:
    a) alberghi e strutture ricettive,
    b) spogliatoi per l'attività sportiva,
    c) servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale,
    d) servizio di trasporto pubblico locale o regionale,

Altresì, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale è esteso alle seguenti categorie:

- personale scolastico,
- personale del comparto della difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale,
- **personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa** nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 502 (strutture sanitarie, studi odontoiatrici, studi medici, studi professioni sanitarie in genere).

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Per le categorie professionali già oggi soggette ad obbligo vaccinale, il nuovo decreto-legge 172/2021, **estende tale obbligo alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per i soggetti di cui sopra; il compito di verifica spetta al datore di lavoro.

Quei lavoratori che risultano sprovvisti di vaccinazione vengono invitati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in non più di 20 giorni dalla ricezione dell'invito.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, accertato l'inadempimento, il datore di lavoro determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, senza alcuna conseguenza disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte degli interessati al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara